

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3266**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BONATESTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2005**

—————

Attribuzione della qualifica di «Associazione privata di interesse pubblico» all’ente morale che svolge attività di rappresentanza, protezione e tutela nei riguardi delle famiglie dei militari caduti, in ogni tempo, nell’adempimento del dovere e per la difesa delle istituzioni democratiche e della pace

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame risponde ad una esigenza morale la cui indifferibilità si appalesa evidente sulla base degli elementi valutativi qui di seguito esposti.

Si tratta, infatti, di un provvedimento, proposto per corrispondere ad obiettive considerazioni che si richiamano a quei valori fondamentali il cui riconoscimento, in quanto esistenti nel contesto dell'attività espletata seguendo tali principi, costituisce motivo di certezza in chi opera oltre che attestazione di grato consenso per le qualità e i meriti acquisiti con servizi resi alla società nel lungo arco di tempo trascorso e nella prospettiva della continuità dello stesso impegno nel futuro divenire del civile progresso nella realtà del nostro Paese.

E va qui subito chiarito che la precisazione giuridica di cui al presente disegno di legge non è produttiva di alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Ciò premesso si precisa, anzitutto, come l'Associazione nazionale tra le famiglie dei caduti in guerra, costituita nel 1917, ha assunto nel 1992 la più completa denominazione con esplicito riferimento a coloro che, quali militari in costanza di servizio nelle Forze armate, sono caduti nell'adempimento del dovere e per la difesa sia delle istituzioni democratiche sia della pace.

Tale aggiunta dichiarativa, solo formalmente in precedenza mancante, è derivata dal più ampio impegno rappresentativo riconosciuto dal Ministero della difesa al predetto sodalizio, con proprio decreto del 25 marzo 1992 di approvazione del nuovo testo di statuto sociale che ha specificato espressamente (articolo 6) l'ammissione quali soci effettivi dei congiunti (genitori, vedove, figli/e e collaterali) dei militari, deceduti an-

che in assenza di stato di guerra, durante il periodo di svolgimento del loro servizio, ovvero nell'espletamento di funzioni operative in opposizione ad ogni forma di eversione e terrorismo, nonché nel corso di missioni, in ogni parte del mondo, dovunque la presenza dell'Italia sia richiesta a tutela dei diritti umani e in difesa della pace.

Quanto fin qui precisato assume concreta rilevanza per affermare la totale attualità dell'opera di protezione, rappresentanza e tutela che ha sempre svolto, e svolge, l'Associazione in argomento la cui proficua presenza nel tessuto sociale della Nazione è contrassegnata, anche sotto il profilo storico, da una evoluzione e da una crescente importanza che va segnalata mediante l'indicazione delle seguenti più significative disposizioni di legge, intervenute nel tempo:

regio decreto 19 aprile 1923, n. 850, concernente l'attribuzione della rappresentanza esclusiva degli interessi morali e materiali dei congiunti dei caduti in guerra;

legge 15 gennaio 1942, n. 17, con cui è esentata da ogni tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale, con equiparazione alle Amministrazioni statali per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale;

regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50, (articolo 3) con il quale è riconosciuto il diritto di essere rappresentata presso la Corte dei conti per quanto attiene ai giudizi promossi dai propri aderenti (iscritti e non iscritti) in materia di pensioni di guerra;

legge 20 marzo 1975, n. 70, con cui l'associazione è identificata quale ente pubblico di «notevole rilievo» e compresa tra gli enti erogatori di assistenza generica;

con il combinato disposto di cui all'articolo 1-bis della legge 21 ottobre 1978,

n. 641, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 giugno 1979), riguardante la soppressione dell'Opera Nazionale invalidi di Guerra (ONIG) e dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra (ONOG), le funzioni di rappresentanza e tutela (già svolte da tali istituzioni pubbliche in favore sia dei figli di caduti sia dei congiunti di militari invalidi di guerra deceduti per cause non aventi nessuna relazione di interdipendenza con le minorazioni determinate da eventi bellici e come tali risarciti con trattamenti tabellari dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria) sono state trasferite all'Associazione;

decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 18 maggio 1979) con il quale è stabilita la perdita della personalità giuridica pubblica con la precisazione che lo stesso Sodalizio continua a sussistere quale ente morale di diritto privato senza fini di lucro.

In particolare, l'Associazione nazionale di cui trattasi ha realizzato da diversi decenni, a favore degli associati, la possibilità della loro accoglienza nelle proprie «Case di soggiorno» le quali costituiscono autentici centri di solidarietà dove nel ricordo che li accomuna, ogni personale sentimento di dolore può trovare reciproca comprensione e rispetto.

Tali edifici, adeguatamente attrezzati per consentire permanenze temporanee, sono:

1. il complesso immobiliare (parco, castello e Villa Etelinda) ben noto come «piccola reggia» (già dimora della prima Regina d'Italia Margherita di Savoia) sita in Bordighera nell'incantevole scenario della Riviera dei fiori;

2. il complesso immobiliare (parco, villa e *dependance* con darsena privata) sita in Sirmione in riva al Lago di Garda, denominato «Villa Trieste» con possibilità di accedere, fruendo di particolari condizioni agevo-

late, alle vicine terme per la cura di varie affezioni.

Da segnalare, in proposito, anche il complesso immobiliare di cui il sodalizio dispone sul Colle di Medea (Gorizia) dove sorge il grandioso monumento denominato «Ara Pacis Mundi» - dedicato al ricordo di tutti i caduti ed alla volontà di pace che nasce dal sacrificio di guerra nel rinnovato ideale della fraternità umana - meta di solenni cerimonie ed importanti annuali pellegrinaggi provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero.

Inoltre, l'Associazione in argomento, dal 1982 in seguito all'approvazione del nuovo statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1982, n. 77, assolve anche il compito, di notevole spessore, quale è quello di «contribuire alla formazione ed al rafforzamento della coscienza civile e democratica degli italiani, ed in specie dei giovani, sostenendo i valori morali della Nazione e le istituzioni democratiche che la reggono, partecipando alla risoluzione dei problemi sociali del Paese ed opera per la cooperazione, la distensione e la pace.

Determinante, si appalesa infine, la constatazione che il sodalizio anche dopo la privatizzazione (1979) ha continuato a compilare i propri bilanci (preventivi e consuntivi) sottoposti all'esame degli organi statali di vigilanza e della Corte dei conti con la stessa impostazione del pubblico bilancio e non ha modificato la composizione del collegio sindacale centrale nel quale sono presenti, in quanto membri effettivi, i rappresentanti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto precede, si ritiene ampiamente dimostrato come, al sodalizio *de quo*, manchi il riferimento esplicito della qualificazione corrispondente alla realtà, allo stesso afferente: quella cioè di associazione privata di interesse pubblico, poichè essa è evidentemente tale, per il fatto di essere preposta a servizi consistenti in un complesso di prestazioni di rilevante interesse collettivo pur se

effettuate, come nel caso di specie, da un operatore privato (tra le quali vanno considerate quelle derivanti da disposizioni legislative attribuite sia di particolari incombenze riguardanti tutti i cittadini italiani e le future generazioni di cui al menzionato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1982, n. 77, sia della rappresentanza, protezione e tutela dei congiunti dei militari deceduti di cui alla legge n. 850 del 1923 ed al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979) nonchè per quanto attiene ai propri documenti giuridico-contabili (che illustrano le gestioni finanziarie, secondo i criteri propri degli enti pubblici) nonchè relativamente alla composizione del proprio organo di controllo centrale.

La lacuna dinanzi indicata, che si intende ora colmare, consente di risolvere possibili incertezze fornendo, in ogni circostanza, a tutte le parti interessate un precario criterio di riferimento, in specie nei rapporti con gli uffici istituzionali, i governi regionali e gli enti locali nell'ambito della tutela dei diritti dei soggetti rappresentati (in massima parte persone anziane versanti in condizioni di affezioni morali e materiali quali sono appunto i familiari dei caduti, spesso privi di parenti in grado di sostenerli sul piano affettivo, psicologico ed economico).

Il disegno di legge in esame che si traduce in un articolo unico, non comporta, come già puntualizzato, alcun onere per il bilancio dello Stato e non necessita, pertanto, di copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. In base ai caratteri specifici che presenta, l'ente morale denominato Associazione Nazionale tra le Famiglie dei Militari Caduti in Guerra, nell'adempimento del dovere e per la difesa delle istituzioni democratiche e della pace, di cui all'articolo 1 dello statuto sociale vigente, approvato con decreto del Ministro della difesa del 25 marzo 1992, assume la qualifica di «Associazione privata di interesse pubblico».





